



**Mnistero Istruzione Università Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI"**

D.M. P.I. 28/02/2001 - ☎ 031-642262 📠 031-3335259

Via Adua n. 5- 22036 ERBA (CO)

info@istitutomanzoni.org - http://www.istitutomanzoni.org

Prot. n. A31

Circolare Interna n. 31

Erba, 13 ottobre 2017

► **Al Gestore d'Istituto**

➤ **Sito d'Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)**

OGGETTO: “ Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - Obbligo richiesta certificato penale ”.

Si informano le SS.LL. che, in attuazione della direttiva 2011/93/UE, dal 06 aprile 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39.

Per quel che concerne il mondo della Scuola, si sottolinea, in particolare, l’art. 2 del citato D.lgvo 39/2014: “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro”.

*Nel citato decreto 313/2002, dopo l’art. 25 è inserito il disposto di cui all’art. 25-bis, **riportato in calce alla presente**, relativo all’obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte del datore di lavoro (il Dirigente scolastico, nel caso di specie) che intenda impiegare al lavoro una persona tenuta al contatto con minori.*

Nel disposto sono altresì definite le eventuali sanzioni nei confronti del datore di lavoro.

Si sottolinea che, per tale puntuale adempimento, il personale amministrativo è tenuto a provvedere alla richiesta e a verificare la corrispondenza di detti certificati alla rinnovata norma di legge.

Si ringrazia per l’attenzione.

**Segue: Art.25- bis del Decreto del Presidente della Repubblica 14.11.2002
Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro**

1. *Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art. 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di*

attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articolo 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

- 2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 15.000,00*

***IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio***